Cosa si intende per media e grande strutture di vendita?

Per verificare se una struttura è media o grande struttura di vendita o esercizio di vicinato occorre fare riferimento alla tipologia di esercizio commerciale ed alla superficie di vendita indicata nel titolo autorizzatorio (autorizzazione o scia).

In base al D. Lgs. 114/98, art. 4 le tipologie di esercizi commerciali in sede fissa sono cosi definiti:

- Esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 114/1998);
- Medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114/1998);
- Grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di vendita (art. 4, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 114/1998).

Può stare aperta nei festivi e prefestivi un'attività di concessionaria, vendita di mobili e altre cd. merci ingombranti?

Dipende dalla tipologia e superficie di vendita dell'esercizio.
b1. Nei giorni festivi e prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ovunque localizzate, nonché gli esercizi commerciali insediati nell'ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, di cui ai punti 1.7 e 1.8 della DCR 1253/1999, sono chiusi al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, per le farmacie, parafarmacie, tabaccherie
ed edicole;
b2. Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;
b3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata;

Pertanto certamente in base alla lett. b.2 tutte le attività commerciali sono sospese nei giorni festivi a prescindere dalla tipologia di esercizio commerciale (media o grande struttura, esercizio di vicinato) .

Mentre per verificare se è sospesa nei giorni pre-festivi occorre che fare riferimento alla tipologia di esercizio individuata dal titolo autorizzatorio: media o grande struttura o esercizio di vicinato in base alla superfice di vendita, tenendo anche conto dell'art. 19-ter LR 14/1999 sulle cd. merci ingombranti.

A tal fine evidenzio che, come riportato anche nel protocollo regionale sulle misure di mitigazione rischio covid in materia di commercio al dettaglio in sede fissa pubblicato sul sito regionale, in base al D. Lgs. 114/98, art. 4 le tipologie di esercizi commerciali in sede fissa sono cosi definiti:

- Esercizi di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 114/1998);
- Medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 114/1998);
- Grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di vendita (art. 4, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 114/1998);

Occorre altresì verificare se la sua attività è insediata all'interno di un centro commerciale o in area commerciale integrata o polo funzionale: in tal caso nei prefestivi è sospesa a prescindere dalla dimensione dell'esercizio.

Art. 19 ter
Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti
(aggiunto da art. 5 L.R. 30 luglio 2015, n. 15)
1. *L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.*
2. *Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l'attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.*
3. *Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:*
a) *autoveicoli, motoveicoli, natanti e relativi accessori;*
b) *legnami;*
c) *materiali per l'edilizia;*
d) *mobili;*
e) *veicoli e mezzi a motore per utilizzo agricolo.*
4. *Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.*

I bar, pasticcerie, e simili e le attività di servizio quali parrucchieri, estetiste, lavanderie all'interno di "centri commerciali, aree commerciali integrate e di poli funzionali" nelle giornate prefestive e festive possono stare aperti?

Si. Premesso che afferisce al livello statale l'interpretazione delle misure previste nel DPCM 3 novembre 2020 e che sul tema in questione tuttavia non sono intervenuti ad oggi chiarimenti ministeriali o governativi, si ravvisa che sia il DPCM 3 novembre 2020 ad art. 1 comma 9 lett. ff), sia l'Ordinanza del Presidente della Regione del 13 novembre 2020 alla lett. b.1, prevedono che siano chiusi "gli esercizi commerciali" all'interno dei centri commerciali (e in base all'ordinanza regionale: se insediati nell'ambito di aree commerciali integrate e poli funzionali).
Considerato che la terminologia utilizzata trova precisa corrispondenza nella vigente normativa statale e regionale (D. Lgs. 1998 e LR 14/1999, DGR 1253/1999) con le sole attività di esercizi di commercio in sede fissa, che si suddividono nelle seguenti tipologie di esercizi: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita si ritiene che, salvo che non intervengano chiarimenti da parte degli organi statali di diverso avviso, da una interpretazione letterale delle disposizioni in esame il divieto sia afferente ai soli esercizi commerciali sopra indicati e non vi rientrino le attività artigianali, i pubblici esercizi e le altre attività definite e disciplinate da normativa diversa da quella in materia commerciale.

In relazione al punto b.2 dell'ordinanza regionale si precisa che oltre agli esercizi di cui alla lett. b.1 sono chiusi nei festivi tutte le "attività commerciali", quindi anche gli esercizi di vicinato ovunque localizzati. Il divieto non afferisce ad attività artigianali, pubblici esercizi ed altre attività definite e disciplinate da normativa diversa da quella in materia commerciale.

Sono esclusi dai divieti di cui alle lett. b.1 e b.2 le attività di vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole.

I bar, i ristoranti, le pasticcerie, le gelaterie etc. possono stare aperti nei giorni festivi?

Si. Il divieto di cui alla lett. b.2 prevede la sospensione di ogni tipo di "attività di commercio", sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Il riferimento del divieto è alle attività commerciali di cui al D. lgs. 114/98. Pertanto le attività artigianali, i pubblici esercizi e ed altre attività definite e disciplinate da normativa diversa da quella in materia commerciale non sono soggette alla sospensione.

I distributori di carburante sono aperti nei giorni prefestivi e festivi?

Si. I distributori di carburante, in quanto l'erogazione di carburante è un servizio di pubblica utilità non sono contemplati nei divieti e quindi non sono soggetti a chiusura nei pre-festivi e festivi.
Nei giorni festivi qualora nell'area di servizio del distributore si svolga anche attività commerciale di vendita di altri prodotti che esulano dalle tipologie merceologiche consentite dal punto b.2 dell'ordinanza (generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi, rivendita giornali e riviste) l'attività di vendita di tali prodotti è sospesa.

Le erboristerie nei giorni festivi possono stare aperte?
Solo per la vendita di generi alimentari.
Il punto b2 dell'Ordinanza prevede*: Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari;*

Pertanto se detti esercizi vendono prodotti alimentari possono rimanere aperti limitatamente alla vendita di questa tipologia merceologica.

I negozi per animali nei giorni festivi possono stare aperti?

Solo per la vendita del cibo per animali.
Il punto b2 dell'Ordinanza prevede*: Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.*

Pertanto se detti esercizi vendono cibo per animali possono rimanere aperti limitatamente alla vendita di questa tipologia merceologica

I vivai possono stare aperti nei giorni festivi?

Si, solo se sono imprese agricole. Il divieto di cui alla lett. b.2 prevede la sospensione di ogni tipo di "attività di commercio", sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari. Il riferimento del divieto è alle attività commerciali di cui al D. lgs. 114/98. I vivai, ove classificati come imprese agricole e non come esercizi commerciali, afferiscono a normativa diversa da quella in materia commerciale e non sono soggetti alla sospensione.
Sono invece sospese le attività di vendita di piante, fiori e sementi, comunque denominate, che esercitino in base ad autorizzazione o scia commerciale.

Cosa si intende per "piano" dei mercati al punto a.4 dell'ordinanza?

Il protocollo regionale vigente dal 18 maggio 2020 già prevedeva che i Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 (ora allegato 11 del DPCM 3 novembre 2020) tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.
In particolare i Comuni nella propria regolamentazione già dovevano prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Per quanto concerne il piano previsto dall'Ordinanza del 12 novembre 2020 al punto a.4, trattasi di un piano "operativo", che oltre richiamare le misure di regolamentazione che il Comune deve già avere

adottato a suo tempo di cui per in rispetto del "protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE", deve prevedere:

a) nel caso di mercati all'aperto, un'idonea perimetrazione: transennatura, cordellatura o simili;
b) presenza di un varco di accesso separato da quello di uscita: nel caso di situazioni logistiche che richiedano più accessi, sono consentiti più varchi di accesso e uscita, purchè entrata e uscita siano separati;
   Nel piano le misure di cui alle lett. a) e b) possono essere indicate in modalità cartografica e/o descrittiva.
c) l'individuazione delle modalità con le quali si eserciti la sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita.